STUDIO ASSOCIATO DE GIGLIO & GATTAGRISI

dottori commercialisti - revisori contabili

Split payment:

Dal 1.01.2015 è scattata la rivoluzione Iva per le forniture di beni e servizi nei confronti delle PA: il c.d. split payment.

Tante sono le novità fiscali come quella che riguarda il **meccanismo di riscossione dell'Iva** relativamente alle forniture nei confronti di molte Pubbliche Amministrazioni (Stato, enti locali, aziende sanitarie, enti ospedalieri, camere di commercio, etc.).

Si tratta del c.d. "split payment", novità assoluta nell'ordinamento Iva nazionale e comunitario: l'Iva esposta in fattura per la rivalsa ex art. 18 del DPR 633/72 da parte di tutti i fornitori delle PA (fatta eccezione dei soggetti che subiscono una ritenuta d'acconto ai fini delle imposte sui redditi, come i professionisti) non sarà più tale in quanto non più pagata da queste ultime unitamente al corrispettivo dovuto, ma distratta per il successivo versamento all'Erario.

La norma, fortemente avversata per il **danno finanziario** arrecato ai fornitori, che diverranno creditori Iva strutturali, e per il fatto che viene applicata senza il preventivo assenso della Commissione dell'Unione Europea, è **entrata in vigore** già **dal 1.01.2015** e riguarda anche le forniture e fatturazioni effettuate prima di tale data purché l'esigibilità dell'imposta (ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72) si concretizzi, per effetto del pagamento, dalla medesima data.

Ma la nuova procedura è anche un problema per le PA: il c. 633 della legge di Stabilità prevede, a carico delle Amministrazioni inadempienti nel versamento diretto all'Erario dell'Iva (le cui modalità saranno regolate da un decreto apposito) una sanzione fissa del 30% calcolata sulle somme non versate o versate in ritardo.

Con un comunicato stampa del 9.01.2015 il MEF, annunciando l'imminente emanazione del decreto attuativo, dispone che lo *split payment* "*si applica alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015*"; ciò benché la legge parli di esigibilità 2015 e non di operazioni effettuate dal 2015. Da ciò consegue che se l'ente quest'anno salda fatture datate 2014, ancorché prive della specificazione "*Iva ad esigibilità immediata*",**non deve operare** lo *split payment*.